

ATTI PARLAMENTARI

V LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XV-bis
N. 4

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI N. 968

Relativa agli Enti di sviluppo in agricoltura

Trasmessa alla Presidenza l'11 dicembre 1969

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 968

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 17 ottobre 1969;

visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

vista la legge 14 luglio 1965, n. 901;

viste le proprie determinazioni n. 827 del 6 febbraio 1968 e n. 901 del 3 dicembre 1968 nonché la nota introduttiva alla relazione con cui ha comunicato al Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli enti di sviluppo per gli esercizi 1966 e 1967;

vista la corrispondenza tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero del tesoro, concernente, da un lato, l'anticipato esaurimento dei fondi stanziati con l'articolo 6 della legge n. 901 del 1965 — come è stato rilevato sin dal 6 febbraio 1968, con la determinazione n. 827, e risulta dimostrato nel prospetto allegato alla cennata nota introduttiva — e, dall'altro, il rifinanziamento degli enti stessi per gli esercizi successivi al 1969;

visto, per ultimo, il telegramma n. 17691 in data 13 agosto 1969, con cui il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha informato che il Ministero del tesoro aveva nella stessa data « autorizzato enti di sviluppo a contrarre prestiti a lunga scadenza (...) salvo l'assunzione a carico del bilancio statale degli oneri di ammortamento »;

udito il relatore;

ritenuto che non risulta, alla data odierna, deliberato dal Consiglio dei Ministri alcun disegno di legge per il rifinanziamento degli enti di sviluppo;

considerato che l'autorizzazione citata, se risolve, da un lato, il contingente problema dello apprestamento dei mezzi finanziari occorrenti agli enti di sviluppo per far fronte alle loro immediate esigenze, dall'altro, non solo comporta la rielaborazione dei bilanci preventivi per l'esercizio 1969, prossimo a scadere, e, dunque, il perpetuarsi della gestione di fatto, ma, altresì, l'impossibilità per gli enti di assumere, per la formulazione dei bilanci preventivi per il 1970, dati, se non certi, almeno attendibili, sicché gli enti stessi potranno, al più — in disparte le opere e le attività che hanno una propria specifica fonte di finanziamento: ad esempio,

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la bonifica e trasformazione dei territori vallivi del Delta Padano, lo sviluppo della proprietà coltivatrice, le opere in concessione — redigere un programma di attività e prevedere il ricorso, durante il 1970, al credito per somme al programma stesso adeguate;

che, pertanto, sono state completamente oblitrate le ripetute osservazioni della Corte sul comportamento dei Ministeri vigilanti nei decorsi esercizi ed è stata disattesa, altresì, l'esigenza, pur dalla Corte prospettata, che i bilanci di previsione di enti a finanza derivata — quali sono quelli degli enti di sviluppo — siano approvati dai predetti Ministeri prima dello inizio dell'esercizio finanziario cui si riferiscono;

che gli enti di sviluppo sono considerati dal Programma economico nazionale quali strumenti necessari degli interventi pubblici nel settore dell'agricoltura, sicché il mancato tempestivo finanziamento alla loro attività comporta una palese violazione del dettato del Programma, approvato con la legge 27 luglio 1967, n. 685, e determina stasi ed incertezze nella formulazione dei piani di sviluppo nonché nella esecuzione di quelli già predisposti; in disparte la situazione di grave disagio nel personale degli enti che, per la mancata approvazione dei regolamenti organici, da due anni — nella loro ultima stesura — all'esame dei Ministeri vigilanti, vedono sempre più rinviata nel tempo la soluzione dei problemi che li interessano, a cagione dell'impossibilità di dare applicazione al disposto dell'articolo 8 della legge n. 901 del 1965;

che l'autorizzazione a contrarre prestiti a lunga scadenza, al fine di far fronte ad esigenze da anni ben note, si risolve, a cagione dell'assunzione degli oneri di ammortamento, in un aggravio per il bilancio statale ben maggiore di quello necessario ove troppo tempo non si fosse lasciato inutilmente trascorrere; con conseguenze ovviamente dannose per la finanza pubblica, suscettibili di valutazione in altra sede;

P. Q. M.

richiama ancora una volta l'attenzione dei Ministeri vigilanti — a norma dell'articolo 8 della legge n. 259 del 1958 — sulla grave situazione, per gli interventi di rispettiva competenza non più differibili al fine di consentire agli enti di sviluppo l'espletamento dei compiti loro affidati dalle norme istituzionali e, ancor più, dal Programma economico nazionale.

Ordina che copia della presente determinazione sia inviata, oltre che all'On.le Ministro per il tesoro ed all'On.le Ministro per l'agricoltura e le foreste, agli On.li Presidenti delle due Camere del Parlamento ed all'On.le Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché a tutti gli enti di sviluppo.

IL RELATORE

f.to Mesiti

IL PRESIDENTE

f.to Carbone